**CAMPAGNA INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI**

**PER L’ACCERTAMENTO E IL PERSEGUIMENTO DEI REATI COMMESSI CONTRO IL POPOLO PALESTINESE**

A: Ms. Fatou Bom Bensouda, Ufficio del procuratore OTP, Corte penale internazionale

1. Cosciente che l’inosservanza nonché il disprezzo per i diritti umani si sono concretizzati in atti barbari che offendono la coscienza dell’umanità intera[[1]](#footnote-1);
2. In accordo ai “Principi di Norimberga[[2]](#footnote-2)”, con particolare riguardo al principio della responsabilità personale nella commissione di reati di rilevanza internazionale, inclusi i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità;[[3]](#footnote-3)
3. Affermando che le vittime di gravissimi reati che riguardino la violazione diritti umani internazionalmente riconosciuti nonché gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, hanno pieno diritto ad una soluzione (giudiziaria) nonché alla riparazione (del danno); [[4]](#footnote-4)
4. Affermando che i più gravi reati che preoccupano la comunità internazionale tutta non possono rimanere impuniti e che è necessario che sia garantita la loro effettiva persecuzione;[[5]](#footnote-5)
5. Ricordando che lo Stato di Israele, dal 1967[[6]](#footnote-6), continua ad occupare illegalmente i territori Palestinesi e che questa – di conseguenza- risulta essere l’occupazione territoriale armata più lunga di sempre, nonostante il piano di disimpegno israeliano dell’assedio della striscia di Gaza, dichiarato nel 2005[[7]](#footnote-7)
6. Denunciando le inimmaginabili atrocità che sono state, e continuano ad essere, commesse da Israele contro i civili Palestinesi, che sconvolgono profondamente la coscienza dell’umanità
7. Ricordando le innumerevoli risoluzioni dell’Assemblea generale dell’ONU, del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e del Consiglio sui Diritti Umani che hanno denunciato le violazioni commesse dallo Stato di Israele[[8]](#footnote-8)
8. Ricordando inoltre che, nonostante i numerosi rapporti sottoscritti ed inviati da ONG palestinesi ed internazionali all’ indirizzo dell’Ufficio del Procuratore del Tribunale Penale Internazionale, nel periodo delle indagini preliminari da quest’ultimo svolte i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità non solo non sono terminati ma, anzi, si sono aggravati;[[9]](#footnote-9)
9. Denunciando l’inadempimento nonché l’espressa volontà dello Stato di Israele di non perseguire alcuno dei sospettati di aver compiuto reati contro i civili Palestinesi, come risulta dall’abbandono delle regole dello Stato di diritto a favore di una diffusa impunità per i pubblici ufficiali che hanno ordinato, e gli individui che hanno materialmente compiuto, detti crimini. L’impunità contribuisce alla perpetuazione, intensificazione e ricorrenza di detti crimini;[[10]](#footnote-10)
10. Ricordando l’adesione sin dal giugno 2014[[11]](#footnote-11) della Palestina allo Statuto di Roma e il suo assenso al riconoscimento della giurisdizione della Corte Penale Internazionale, fatti successivi all’avvenuto riconoscimento di questa come Stato da parte della comunità internazionale[[12]](#footnote-12)
11. Ricordando l’apertura, il 16 gennaio 2015, dell’indagine preliminare sui fatti avvenuti in Palestina[[13]](#footnote-13) da parte dell’ufficio del Procuratore della Corte Penale Internazionale, e le eclatanti prove fornite dalle ONG palestinesi ed internazionali riguardo i crimini che rientrano nella giurisdizione della Corte Penale Internazionale compiuti in ogni parte del territorio della Palestina[[14]](#footnote-14)
12. Ricordando che tra i doveri della Corte Penale Internazionale c’è quello di impegnarsi ad assicurare una azione penale efficacie e di interpretare nonchè applicare la legge in accordo ai diritti umani come riconosciuti dalla comunità internazionale[[15]](#footnote-15), ed a questo proposito si sottolinea il diritto delle vittime Palestinesi ad una sollecita indagine[[16]](#footnote-16), che vada oltre la fase delle indagini preliminari del Procuratore e che si sostanzi in una indagine completa ed effettiva a cui consegua l’esercizio dell’azione penale nei casi appropriati;
13. Dichiarando che la giustizia rimandata è giustizia negata, chiedo all’ Ufficio del Pubblico Ministero di adoperarsi immediatamente per le indagini ed il successivo rinvio a giudizio dinanzi la Corte Penale Internazionale di tutti coloro che, agendo e/o sostenendo di agire per conto dello Stato di Israele, hanno commesso e continuano a commettere enormi violazioni dei diritti umani e serie violazioni del diritto umanitario, tutti reati che si trovano entro la giurisdizione della Corte Penale Internazionale.

Per favore, scegli con attenzione una delle opzioni ( se non vuoi che il tuo nome non compaia per niente, non segnare alcuna x)

* Presto il consenso alchè il mio nominativo venga condiviso, come parte del gruppo dei firmatari, con il procuratore della Corte PENALE inTERNAZIONALE
* Presto il consenso alchè la mia firma venga resa pubblica, insieme agli altri firmatari, e quindi diffusa sul sito web IALD

Nome e cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Professione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Organizzazione/Università\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firmo per

* Una affiliazione individuale
* L’affiliazione di una organizzazione
* Entrambe

1. Dichiarazione universale dei diritti umani, Preambolo [↑](#footnote-ref-1)
2. Principi di diritto internazionale riconosciuti nella Carta del Tribunale di Norimberga e nelle sentenze del Tribunale, Commissione di diritto internazionale (Numberg Principle) – affermati dalla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU 95(l). La Carta di Norimberga è considerata rispecchiare le Consuetudini di diritto internazionale ( cfr: *Tadić*, Opinion and Judgment, Trial Chamber, 7 May 1997, para. 623; and *Tadić*, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Appeals Chamber, 2 October 1995, para. 141). Nel caso Eichmann, la Corte Suprema Israelinana ha ritenuto che la risoluzione 95(l) dell’Assemblea Generale è prova del fatto che i principi di Norimberga costituiscano parte del diritto internazionale consuetudinario. Secondo la Corte “Ove mai ci fossero stati dubbi sullla valutazione dei principi di Norimberga come appartenenti da tempo immemore al diritto internazionale consuetudinario, tali dubbi sono stati dissipati da due documenti internazionali. Facciamo riferimento alla risoluzione dell’Assemblea Generale ONU del 11/12/46 la quale afferma come nella Carta del Tribunale di Norimberga nonché nella sentenza sono contenuti principi di diritto internazionale, e la risoluzione avente pari data n 96(1) nella quale l’Assemblea afferma che il genocidio è un crimine di diritto internazionale” ( Procuratore Generale di Israele/Eichmann, Corte Suprema di Israele (1962) 36 ILR 277) [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid, Principi I e IV, che si riflettono rispettivamente negli articoli 5 e 25 dello Statuto di Roma. [↑](#footnote-ref-3)
4. Cfr: Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross

   Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law

   (UNGA Res. 60/147 of 16 December 2005); cfr ancora: Articolo 8 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; Articolo 2 dei Patti sui diritti Civili e Politici; Articolo 6 Convenzione Internazionale per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; Articolo 14 of the Convenzione contro la Tortura ed altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, Articolo 39 Convenzione sui diritti del fanciullo; Article 3 della COnvenczione dell’Aia sulle leggi e gli usi della guerra del 18 Ottobre 1907 (Convenzione IV); Articolo 91 del Protocollo addizionale alla Convenzione di Ginevra del 12 Agosto 1949; ed in relazione al protocollo sulla protezione delle vittime di conflitti internazionali armati (Protocollo I) dell’8 Giugno 1977; and Articoli 68 e 75 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. [↑](#footnote-ref-4)
5. Preambolo, Statuto di ROma [↑](#footnote-ref-5)
6. *Legal Consequences of the Construction of A Wall in the Occupied Palestinian territory* (Advisory

   Opinion) [2004] ICJ Rep 2004, [78] [↑](#footnote-ref-6)
7. Nessuna organizzazione internazionale né altre rilevanti istituzioni internazionali hanno riconosciuto che il “disimpegno” dalla striscia di Gaza del 2005 abbia interrotto lo status di forza di occupazione allo stato di Israele. Come l’OTP ha certificato nel suo Report Flotilla “Opinione prevalente nella comunità internazionale è che Israele rimane una forza di occupazione a Gaza nonostante il disimpegno unilaterale del 2005”, para.25, e poi conclude: “ ci sono valide motivazioni sulle cui basi concludere che Israele continua ad essere una forza di occupazione nella striscia di Gaza nonostante il disimpegno del 2005” Id. para 27,29, Cf. inoltre “*Situation of Palestine: Closure of Gaza – Palestinian Human Rights and Victims’ Communication to the International Criminal Court Pursuant to Article 15 of the Rome Statute Requesting Investigation and Prosecution of the Illegal Closure of the Gaza Strip: Persecution and Other Humane Acts Committed against the Civilian Population as Crimes Against Humanity*” sottoscritto da Palestinian Centre for Human Rights,

   Al-Haq, Al-Mezan Centre for Human Rights e Aldameer Association for Human Rights, Novembre

   2016. [↑](#footnote-ref-7)
8. Cfr note a piè pagina dalla 22 alla 26 del ricorso dello Stato di Palestina del 15 Maggio 2018 [↑](#footnote-ref-8)
9. Cfr sopra, nota vii, “*Situation of Palestine: Closure of Gaza*”. Inoltre documentazione riservata e minuziosamente documentata è stata depositata presso La Corte Penale Internazionale da organizzazioni che si occupano di diritti umani in Palestina in nome e per conto delle vittime di crimini contro l’umanità commissionati da ufficiali di alto livello dello stato di Israele nel corso della operazione “Protective Edge” [↑](#footnote-ref-9)
10. Rapporto del dettagliato accertamento svolto dalla commissione di inchiesta indipendente costituita sulla base della risoluzione del Consiglio dei Diritti Umani s-21/1 del 24 Giugno 2015 A/HRC/29/CRP.4 [650]-[651] [↑](#footnote-ref-10)
11. Data adesione 2 Gennaio 2015, data del deposito della dichiarazione ex art 12(3) Statuto di Roma di riconoscimento della giurisdizione della Corte 1 Gennaio 2015 [↑](#footnote-ref-11)
12. UNGA ‘Status of Palestine in the UN’ (2012) UN Doc A/RES/67/19, Art 2 [↑](#footnote-ref-12)
13. Il Pubblico Ministero della Corte Penale Internazionale, Fatou Bensouda, ha avviato un indagine preliminare sulla situazione in Palestina il 16 Gennaio 2015. [↑](#footnote-ref-13)
14. Cfr sopra, note nn vii, ix [↑](#footnote-ref-14)
15. Statuto di Roma, preambolo e art 21 [↑](#footnote-ref-15)
16. UN Human Rights Committee, General Comment No. 20; Velasquez Rodriguez IACtHR Series C 4

    (1988) [174], [176] and [177] Estamirov and Others v. Russia ECHR para [89] [↑](#footnote-ref-16)